

RICOGNIZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

metodologie e criteri di perimetrazione

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell'articolo 143 co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica.

Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in **beni paesaggistici**, ai sensi dell'art.134 del Codice, e **ulteriori contesti paesaggistici** ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice.

I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni:

Gli **immobili ed aree di notevole interesse pubblico** (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico e le **aree tutelate per legge** (ex art. 142 del Codice).

Articolo 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, di singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
 - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 142

Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
 - i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
 - l) i vulcani;
 - m) le zone di interesse archeologico.

L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

1. Struttura idrogeomorfologica
 - 1.1 Componenti idrologiche
 - 1.2 Componenti geomorfologiche
2. Struttura ecosistemica e ambientale
 - 2.1 Componenti botanico-vegetazionali
 - 2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
3. Struttura antropica e storico-culturale
 - 3.1 Componenti culturali e insediative
 - 3.2 Componenti dei valori percettivi


AREE TUTELATE PER LEGGE (art.142)

Di seguito si riportano i criteri di individuazione e le metodologie di perimetrazione e digitalizzazione dei beni paesaggistici disciplinati dall'articolo 142 del codice. È opportuno premettere che i beni di cui ai commi d), e), ed l), ovvero montagne oltre quota 1200m, ghiacciai e vulcani, sono del tutto assenti dall'intero territorio regionale.

Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice)

DEFINIZIONE: consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata anche per le isole nella tavola 6.1.2.


L'individuazione della fascia di tutela paesaggistica della costa, di profondità costante di 300m, è stata individuata a partire dalla linea di battigia riportata sulla Carta Tecnica Regionale (2008) in scala 1:5000. Tale fascia di tutela di 300m è stata applicata anche alle isole e include per intero tutti quegli isolotti e scogli di profondità massima inferiore ai 300 m. La superficie complessiva tutelata è pari a 24.000 ha circa



Rappresentazione della fascia costiera tutelata su ortofoto



Rappresentazione su CTR



Rappresentazione su base catastale

Territori contermini ai laghi (art 142, comma 1, lett. b, del Codice)


DEFINIZIONE: consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dal perimetro esterno dei laghi, come delimitata nella tavola 6.1.2., sulla basa della Carta Tecnica Regionale. Il PPTR definisce laghi i corpi idrici superficiali caratterizzati da acque sostanzialmente ferme, con presenza di acqua costante per tutto il periodo dell'anno, individuati tra quelli perimetrati dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia nella classe "Bacini Idrici".

La determinazione dei territori contermini ai laghi, per una fascia di profondità di 300 m, è stata fatta a partire dalle perimetrazioni riportate nella classe "bacini idrici della Carta Geomorfoidrologica redatta dalla Autorità di Bacino della Puglia sulla basa della CTR (2008) in scala 1:5000".

La classe "bacini idrici" della Carta Idrogeomorfologica è suddivisa a sua volta in cinque categorie:

Lago naturale

I laghi naturali individuati dalla AdB sono quelli che originano uno specchio idrico perenne per motivi naturali. Nella Carta sono individuati 7 laghi naturali tutti di dimensioni modeste, ovvero inferiori ad 1 ettaro di superficie, di cui solo il Cutino d'umbra (ha 0,81) rientra pienamente nella definizione di lago (peraltro da altre fonti indicato come laghetto artificiale), in quanto negli altri casi si tratta di aree umide non continuativamente ricoperte dalle acque e in un caso di una cava di bauxite dismessa e tutelata più propriamente come "geosito". Si è ritenuto opportuno includere inoltre, nei laghi naturali, anche il lago Pescara (ha 2,7) poiché da molte fonti indicato come lago naturale.



Fascia di tutela paesaggistica del lago Pescara

Lago artificiale

Gli specchi d'acqua artificiali, sono quelli in cui lo specchio idrico si origina a causa della presenza di un'opera artificiale di regolazione (diga, terrapieno, traversa, ecc.) e pertanto possono mostrare anche variazioni significative nella estensione delle aree coperte dall'acqua anche in relazione al regime di regolazione del livello delle acque e di gestione della risorsa idrica.

Alcuni di questi bacini, in particolare quelli di piccola dimensione presentano in genere un eccessivo grado di artificializzazione, (quale ad esempio l'impermeabilizzazione completa del fondo per contrastare la permeabilità del suolo carsico) non potendosi più definire laghi ma piuttosto vasche di raccolta (e.g. vasche di raccolta in calcestruzzo armato sull'alta murgia). Si è ritenuto pertanto di non includere tali bacini nella tutela paesaggistica, al contrario gli stessi sono piuttosto segnalabili come detrattori del paesaggio in quanto la loro realizzazione ha prodotto un forte impatto sui caratteri naturali del territorio in cui sono inseriti. Coerentemente con ciò sono stati esclusi dalla categoria laghi tutti quei bacini che alla data della rilevazione non risultavano ancora entrati in funzione (e.g. diga in località Pappadai, TA) o, ancorché entrati in funzione, non si sono mai riempiti in maniera significativa di acqua (e.g. diga Sagliocchia, BA).

Nella categoria laghi artificiali sono individuati 124 oggetti di cui il più esteso è il lago di Occhito (ha 1123) e solo 15 sono di dimensione significativa. L'istruttoria è stata tuttavia estesa anche ai bacini di modesta dimensione, rilevando che la maggior parte di questi sono costituiti dalle vasche artificiali o da bacini caratterizzati da una presenza occasionale di acqua e quindi più propriamente inseriti tra le aree umide.



Fascia di tutela paesaggistica del bacino artificiale "Cillarese" nei pressi di Brindisi

Laguna costiera

Le lagune costiere sono gli specchi idrici interni al continente ma idraulicamente connessi al mare mediante i canali di marea (esempi rilevanti sono quelle di Lesina e di Varano). Sono i bacini idrici di maggiori dimensioni nella Regione Puglia, oltre ad essere quelli con le più spiccate caratteristiche di naturalità.

Tra le lagune costiere individuate dall' AdB sono sette quelle per cui si può affermare

l'appartenenza alla categoria laghi, mentre i restanti elementi sono più propriamente opere idrauliche consistenti in bacini di raccolta delle acque di bonifica, tutelati come aree umide.

Salina

Le saline individuate dalla Carta sono le saline di Margherita di Savoia che con le contigue vasche di raccolta denominate “Alma Dannata” sono tutelate anche come zone umide ai sensi della convenzione di Ramsar e la Vecchia salina presso Torre Colimena, non più attiva e quindi soggetta ad un processo di rinaturalizzazione. Per il loro elevato valore paesaggistico e ambientale, e in quanto caratterizzate da presenza costante di acqua, sono state entrambe incluse nella categoria laghi, e pertanto sottoposte alla relativa tutela paesaggistica.

Stagno, acquitrino, zona palustre

Non sono, infine, stati presi in considerazione i bacini idrici classificati come *stagno*, *acquitrino*, *zona palustre*, in quanto tali oggetti individuano aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque, dovute a motivi naturali, quali per esempio lo scarso drenaggio del terreno, ovvero a causa di trasformazioni antropiche del territorio (bonifiche), ovvero perché risentono periodicamente degli effetti dei frangenti marini. Tali aree pertanto non rientrano nella definizione di “acque ferme” in quanto con carattere fortemente variabile e sostanzialmente stagionale, che rende poco significativa e di difficile la determinazione una tutela limitata alla sola porzione coperta, peraltro temporaneamente, dall'acqua. Tali aree sono state tuttavia individuate e tutelate dal PPTR, come ulteriori contesti di paesaggio, in quanto “aree umide” individuate più propriamente in base ai caratteri della copertura botanico-vegetazionale tipica di tali aree, in genere notevolmente più estesa della mera porzione di acqua stagnante.



Stagni e acquitrini costieri, sottoposte a tutela dal PPTR come “aree umide”(giallo) di estensione maggiore delle aree caratterizzate dalla presenza occasionale di acque superficiali (blu).


È utile rilevare che, date le caratteristiche carsiche del territorio pugliese, i laghi naturali in Puglia sono esclusivamente le grandi e piccole lagune costiere, mentre i bacini interni sono quasi

esclusivamente dovuti a sbarramenti artificiali, con l'eccezione del piccolo lago Pescara che è l'unico lago interno di origine naturale di dimensione significativa, anche se nel tempo abbondantemente artificializzato.



Bacino artificiale a servizio della Z.I. di Brindisi, non sottoposto a tutela paesaggistica. L'area denominata Fiume Grande (in giallo) è invece sottoposta a tutela dal PPTR in quanto "area umida".


Sono inoltre stati esclusi dalla tutela paesaggistica, le numerose vasche di raccolta delle acque con caratteri completamente artificiali e con fondo impermeabile, non raramente colmati attraverso l'emungimento da falda e non attraverso una ricarica naturale. Alcuni di questi bacini non solo non hanno alcun valore paesaggistico ma più spesso hanno costituito grave offesa ambientale e paesaggistica al territorio in quanto opere con elevati caratteri di artificializzazione dell'intorno, realizzati con un ricorso massiccio a materiali e strutture cementizie e spesso completamente asciutti in quanto mal progettati e inefficaci rispetto alla loro funzione di raccolta delle acque superficiali.



Bacino artificiale di raccolta delle acque superficiali, non sottoposto a tutela paesaggistica, anzi segnalati come detrattori del paesaggio e dell'ambiente circostanti.

Laghi in ordine di grandezza

<i>Nome</i>	<i>Tipo</i>	<i>Area [ha]</i>
Lago di Varano	Laguna costiera	6497
Lago di Lesina	Laguna costiera	4887
Saline di Margherita di Savoia	Salina	3690
Occhito	Lago artificiale	1123
Alma Dannata	Salina	958
Locone	Lago artificiale	257
Capacciotti	Lago artificiale	243
San Giusto	Lago artificiale	192
Serra del Corvo	Lago artificiale	191
Alimini Piccolo	Laguna costiera	173
Alimini Grande	Laguna costiera	137
Pantano Grande "le Cesine"	Laguna costiera	90
Cillarese	Lago artificiale	55
Bacino "la Guadina" presso Frigole	Laguna costiera	44
Vecchia salina presso Torre Colimena	Salina	23
Lago Idume	Laguna costiera	3
Lago Pescara	Lago naturale	3
Cutino d'Umbra	Lago naturale	1



Bacino artificiale a servizio di un'azienda agricola non sottoposto a tutela paesaggistica

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice)

DEFINIZIONE: consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nella tavola 6.1.2. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitati nella tavola 6.1.2.

La istruttoria dei fiumi della regione Puglia è stata effettuata, a seguito della istituzione di un tavolo tecnico, congiuntamente dalla Autorità di Bacino Puglia, dal Servizio Assetto del Territorio e dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia.

Nella individuazione dei beni paesaggistici ricadenti nella categoria corsi d'acqua sono state applicate le seguenti definizioni:

FIUME: corso d'acqua a regime costante e perenne;

TORRENTE: corso d'acqua caratterizzato da portata irregolare e da notevoli variazioni di regime in relazione alle precipitazioni atmosferiche, quindi soggetto a un'alternanza di magre e di piene piuttosto violente;

CORSO D'ACQUA corpo idrico, anche effimero od occasionale, caratterizzato dal fluire di acqua in movimento.

Documentazione per la individuazione del perimetro

Decreti istitutivi

Gli elenchi delle acque pubbliche sono approvati ai sensi del regio.decreto n. 1775 del 11/12/1933 (G.U. n.5 del 8/1/1934) e delle relative disposizioni regolamentari contenute nel “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche” approvato con r.d., n° 1285 del 14/08/1920 (G. U. n.245 del 16/10/1920). Si fa presente che le divisioni amministrative riportate sono quelle esistenti all’epoca di approvazione dei decreti.

Provincia di Foggia* (comprende anche parte della attuale provincia **BAT**)

AV0	Elenco principale	R.d. n. 7332 del 18/11/1900	G.U. ****
FG0	Elenco principale	R.d. n. 6441 del 20/12/1914	G.U. n.93 del 13/4/1915
FG1	Elenco suppletivo	R.d. n. 16384 del 17/1/1929	G.U. n.62 del 14/3/1929
FG2	2° Elenco suppletivo	R.d. n. 2992 del 6/5/1935	G.U. n.183 del 7/8/1935
	Cancellazione	D.P.R. n. 3881 del 11/8/1965	G.U. n.306 del 9/12/1965
FG3	3° Elenco suppletivo	D.P.R. n. 2702/61 del 17/11/1971	G.U. n.58 del 1/3/1972
FG4 FG5	4° e 5° Elenco suppletivo	D.P.R. n. **** del 11/2/1976	G.U. n.146 del 4/6/1976
FG6**	Schema 6° Elenco suppletivo	D.M. del 23/04/1991	G.U. n.114 del 17/5/1991

Provincia di Bari (comprende anche parte della attuale provincia **BAT**)

BA0	Elenco principale	R.d. n. *** del 15/05/1902	G.U. n.245 del 21/10/1902
	<i>Elenco suppletivo(ANNULLATO)</i>	<i>R.d. n. 1264 del 21/3/1929</i>	<i>G. U. n.136 del 12/6/1929</i>
BA1	Primo elenco suppletivo	R.d. n. *** del 12/11/1936	G.U. n.51 del 2/3/1937
BA2**	Schema secondo elenco suppletivo	D.M. del 27/10/1976	G.U. n.313 del 24/11/1976

Provincia di Lecce (comprende anche le attuali province di **Taranto** e **Brindisi**)

LE0	Elenco principale	R.d. n. 2221 del 7/4/1904	G.U. n.16 del 6/7/1904
TA1	Elenco suppletivo TA	R.d. ***** del 7/4/1927	G.U. n.125 del 31/5/1927
LE1	Elenco suppletivo LE	D.P.R. n. 2384 del 7/12/1951	G.U. n.20 del 24/1/1952
	Cancellazione	D.P.R. n. 1305 del 1/2/1956	G.U. n.78 del 31/3/1956
LE2**	Schema 2° elenco sup	D.M. del 7/6/1976	G.U. n.176 del 7/7/1976

(* I comuni di Accadia, Anzano, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia e Rocchetta S. Antonio erano, all’epoca del decreto di approvazione dell’elenco principale, parte della provincia di *Avellino*)

(** Manca il DPR di approvazione definitiva dell’elenco)

Base cartografica di supporto

Carta Tecnica Regionale (2008) scala 1:5.000

Ortofoto regione Puglia (2006) risoluzione 50 cm

Tavolette IGM (1945 circa) scala 1:25.000

Tavolette IGM (aggiornamento del 1909 circa) scala 1:50.000

Tavolette IGM (1869 circa) scala 1:50.000

Quadri di unione comunali dei fogli catastali (date e scale diverse)

Carta Idrogeomorfologica (2010) scala 1:25.000

Reticolo Idrografico AdB Puglia in formato digitale vettoriale (.shp)

Rappresentazione

In formato digitale vettoriale (.shp) nel sistema di riferimento UTM WGS84 fuso 33N consistente nei seguenti file:

00_Fiumi torrenti e acque pubbliche_linee.shp

Individuazione cartografica dell'asta fluviale dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi.

00_Fiumi torrenti e acque pubbliche_areali.shp

Individuazione cartografica dell'alveo in modellamento attivo o dell'area compresa tra i piedi esterni degli argini limitatamente ai fiumi e corsi d'acqua principali.

BP_Fiumi torrenti e acque pubbliche_150m.shp

Individuazione della fascia di tutela paesaggistica di estensione pari a 150m su ambo i lati.

I file indicati contengono i seguenti campi:

ID_PPTR: codice di individuazione del corso d'acqua composto da 6 o 7 caratteri tipo AAbccc(D) con il seguente criterio

AA Codice provincia relativo al decreto;

b tipo di elenco (0 per elenco principale; 1, 2, 3 etc. per numero elenco suppletivo);


ccc numero d'ordine presente sul decreto;

D eventuale valore alfabetico presente sul decreto

Nome_GU: denominazione del corso d'acqua così come presente sul decreto pubblicato in G.U.

Nome_IGM: denominazione del corso d'acqua da toponomastica IGM 1:25k del 1945 circa; il valore "*****" indica l'assenza di toponimo in cartografia IGM.

Per ciò che riguarda la classificazione dei corsi d'acqua della regione Puglia, ci si è rifatti al documento relativo alla "Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia: individuazione e classificazione dei corpi idrici" in attuazione del D.M. n.131 del 16 giugno 2008, approvato con DGR n. 774 del 23 Marzo 2010 (BURP n. 64 del 12/04/2010). In tale documento i corpi idrici superficiali sono classificati in Fiumi, Acque Marino-costiere, Acque di Transizione e Laghi/invasi.



Rappresentazione della fascia di tutela paesaggistica su ortofoto

Ai fini della individuazione della tutela paesaggistica ex art. 142 co.1 lett. c) risulta pertinente sola la categoria Fiumi in cui sono ricompresi un totale di 18 corsi d'acqua di seguito riportati:

- Torrente Saccione
- Fiume Fortore
- Torrente Candellaro
- Torrente Triolo
- Torrente Salsola
- Fiume Celone
- Torrente Cervaro
- Torrente Carapelle
- Fiume Ofanto
- Torrente Locone
- Fiume Bradano
- Torrente Asso
- F. Grande
- C. Reale
- Tara
- Lenne
- Lato
- Galaso

In genere, dato il carattere carsico del territorio le sue condizioni climatiche i corsi d'acqua della Puglia, se si eccettuano quelli della capitanata aventi origine nelle alture appenniniche, presentano regimi fortemente irregolari ed occasionali, potendo gli stessi rimanere a secco per diversi anni, per presentare poi piene improvvise in corrispondenza di eventi meteorologici di tipo eccezionale. Ciò è vero in particolare per le “lame” e le “gravine” che scendono dall’altopiano murgiano e per i torrenti che hanno i caratteri delle “fiumare” che contraddistinguono il massiccio del Gargano.



Esempio di corso d'acqua per il quale è stato possibile determinare l'alveo (Ofanto)

La giurisprudenza (cfr. *Consiglio Stato Sez. VI, 04 febbraio 2002, n. 657*) è in genere concorde nel ritenere tutelati, ai sensi dell' art. 142, tutti i fiumi ed i torrenti in quanto tali, limitando il contemporaneo requisito della iscrizione negli elenchi delle Acqua pubbliche ai soli corsi d'acqua ulteriori. Al termine della istruttoria effettuata si può tuttavia affermare che, nel caso della regione Puglia gli elenchi delle acque pubbliche siano esaustivi di tutte le categorie previste dalla norma di legge, infatti tutti i corsi d'acqua sopra indicati come Fiumi o Torrenti sono peraltro anche iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.


In aggiunta, i corsi d'acqua non iscritti negli elenchi e non rientranti nelle categorie fiume o torrente, ma reputati meritevoli di tutela paesaggistica in quanto elementi di connessione della rete ecologica regionale, sono stati comunque salvaguardati dal piano come ulteriori contesti di paesaggio. Inoltre il piano ha individuato come meritevoli di tutela i solchi erosivi (lame e gravine) dei corsi d'acqua a carattere effimero ed episodico tipici della Puglia.

Per ciò che riguarda l'individuazione dei corso d'acqua si è partiti dalla denominazione e dalla descrizione riportata nei decreti e si è cercato di localizzare lo stesso su una cartografia coeva o precedente al decreto stesso. Si è spesso usata la cartografia IGM di fine ottocento (1872 circa) e le copie storiche dei quadri di unione delle mappe catastale, ritrovando, con modeste variazioni ortografiche, quasi tutti i toponimi presenti sui decreti. Di frequente invece i toponimi riportati sulle tavolette IGM (1:25.000) dell'anno 1945 e seguenti sono risultati diversi rispetto a quelli dei decreti. Si è comunque riportato sia il nome presente in Gazzetta Ufficiale che quello sulle tavolette IGM che è spesso quello attualmente in uso. In molti casi è stato possibile individuare il corso d'acqua in base alla descrizione ed ai toponimi dei luoghi di origine o sbocco, nonché dei luoghi attraversati o degli edifici posti in prossimità dei corsi d'acqua e menzionati nei decreti. È utile notare come i corsi d'acqua presenti nei decreti sono ordinati secondo un criterio geografico, nonché una gerarchia idraulica, che ha consentito una più agevole individuazione degli stessi.



Corso d'acqua per il quale l'alveo non ha dimensioni significative per la scala di rappresentazione

Dopo l'individuazione del corso d'acqua si è passati alla determinazione del tracciato. Si è preso a riferimento il reticolo idrografico presente nella nuova Carta Idrogeomorfologica predisposta dalla Autorità di Bacino della Puglia, redatto sulla base della Carta Tecnica regionale in scala 1:5000. Il tracciato pertanto ricalca il percorso attuale del corso d'acqua che, considerando il fatto che un fiume è un corpo d'acqua in modellamento attivo, e che lo stesso varia nel tempo, anche in virtù di costruzione di argini, lavori di sbarramento delle acque a monte o di modifiche della portata. Risultano infine sottoposti a tutela, i rari casi di corsi d'acqua che, non più attraversati dalle acque, risultano comunque iscritti negli elenchi delle acque pubbliche. Tali corsi d'acqua presentano comunque dei valori paesaggistici da salvaguardare nonché la funzione di elementi di raccordo per le reti di connessione ecologica.



Esempio di corso d'acqua di interesse paesaggistico (celeste) oltre la tutela ex art 142 (verde)

Per le stesse ragioni, ai fini della determinazione dell'alveo del fiume e, si è partiti dallo stato attuale del fiume riscontrabile da CTR 1:5000 e dalla ortofoto relativa (con precisione 50cm), individuando le sponde e cigli naturali del corso d'acqua o gli eventuali argini artificiali lì dove presenti. La relativa fascia di tutela di 150m per ogni lato è stata determinata a partire dall'alveo del fiume così determinato.

Delle considerazioni a parte vanno fatte per ciò che riguarda i corsi d'acqua di carattere effimero e occasionale la cui dimensione di alveo alla scala 1:5000 risulta molto spesso non significativa, se non di impossibile determinazione poiché le trasformazioni agricole hanno reso non agevole riconoscere la parte caratterizzata dallo scorrere delle acque. Per tali elementi si è individuato esclusivamente il tracciato del corsi d'acqua, determinando la fascia di rispetto a partire dalla linea di confluente identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale.

In definitiva sono sottoposti a tutela, ai sensi dell'articolo 142, tutti i fiumi e torrenti, nonché tutti gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del regio decreto n. 1775 del 11/12/1933. La tutela è estesa alla fascia di larghezza costante di 150 metri a partire dalle relative sponde o piedi degli argini da ciascun lato così come riportato in cartografia. Inoltre il Piano Paesaggistico tutela, come ulteriori contesti paesaggistici, i corsi d'acqua non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche che conservano un interesse paesaggistico o rilevanti ai fini delle reti di connessione ecologica individuate dal piano. Anche per tali corsi la tutela è estesa alla fascia di larghezza costante di 150 metri dalla linea di mezzzeria.

Tab.3.2 Corpi idrici della categoria fiumi


Denominazione	HER	Corpi Idrici	Codice completo
Torrente Saccione	12	saccione_12	ITF-102212IN7T.1
		foce saccione	ITF-102212IN7T.2
Fiume Fortore	12	fortore_12	ITF-101512IN7F
	18	fortore_18	ITF-101518IN8F
Torrente Candelaro	12	candelaro_12	ITF-R16-08412IN7F
	16	candelaro_16	ITF-R16-08416IN7F
	17	candelaro sorg.-confl. Triolo_17	ITF-R16-08417IN7T.1
	17	candelaro confl. Triolo-confl. Salsola_17	ITF-R16-08417IN7T.2
	17	candelaro confl. Salsola-confl. Celone_17	ITF-R16-08417IN7T.3
	17	canale della contessa	ITF-R16-08417IN7T.6
	17	candelaro confl. celone-foce	ITF-R16-08417IN7T.4
	17	foce candelaro	ITF-R16-08417IN7T.5
Torrente Triolo	16	Torrente Triolo_16	ITF-R16-084-0316IN7T
Torrente Salsola	16	salsola ramo nord	ITF-R16-084-0216IN7T.1
	16	salsola ramo sud	ITF-R16-084-0216IN7T.2
	16	salsola confl. Candelaro	ITF-R16-084-0216IN7T.3
Fiume Celone	16	Fiume Celone_16	ITF-R16-084-0116EF7F
	18	Fiume Celone_18	ITF-R16-084-0118EF7T
Torrente Cervaro	16	cervaro_16_1	ITF-R16-08516IN7T.1
	16	cervaro_16_2	ITF-R16-08516IN7T.2
	16	cervaro foce	ITF-R16-08516IN7T.3
	18	cervaro_18	ITF-R16-08518IN7F
Torrente Carapelle	16	carapelle_18_carapellotto	ITF-R16-08616IN7T.1
	16	confl. Carapellotto_foce carapelle	ITF-R16-08616IN7T.2
	16	foce carapelle	ITF-R16-08616IN7T.3
	18	carapelle_18	ITF-R16-08618IN7F
Fiume Ofanto	16	ofanto_16 - confl. Locone	ITF-I020-R16-08816IN7T.1
	16	confl. Locone - confl.foce ofanto	ITF-I020-R16-08816IN7T.2
	16	foce ofanto	ITF-I020-R16-08816IN7T.3
Torrente Locone	16	Torrente Locone_16	ITF-I020-R16-088-0116IN7T
Fiume Bradano	16	Fiume Bradano_16	ITF-I01216IN7F
Torrente Asso	17	Torrente Asso_17	ITF-R16-18217EF7T
F.Grande	17	F.Grande_17	ITF-R16-15017EF7T
C.Reale	17	C.Reale_17	ITR-16-14417EF7T
Tara	17	Tara_17	ITR-16-19317SR6T
Lenne	16	Lenne_16	ITF-R16-19516EF7T
Lato	16	Lato_16	ITF-R16-19616EF7T
Galaso	16	Galaso_16	ITF-R16-19716EF7T

Estratto dalla DGR n. 774 del 23 Marzo 2010

Parchi e Riserve (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice)

DEFINIZIONE

Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come delimitate nella tavola 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente




Particolare della perimetrazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia su ortofoto.

Le aree tutelate ai sensi del codice ricomprendono:

- a) i Parchi Nazionali, aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394.
- b) le Riserve Naturali Statali; aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394.
- c) i Parchi Naturali Regionali; aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.r. 24 luglio 1997, n. 19.
- d) le Riserve Naturali Regionali integrali o orientate, sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.r. 24 luglio 1997, n. 19.



Particolare della perimetrazione del Parco Naturale Regionale di Lama Balice su ortofoto.



Particolare della perimetrazione della riserva Naturale Marine "Isole Tremiti"

La perimetrazione delle aree è stata fornita alla segreteria del Piano dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia in formato digitale, ed è conforme alle cartografie presenti nelle leggi o decreti

istitutivi delle singole aree protette. Il dato è stato trasposto dal sistema di riferimento originario Gauss-Boaga est nel sistema WGS84 fuso 33N ed è stata quindi verificata la corretta georeferenziazione rispetto alla CTR della Puglia.

Le diverse fasce di protezione che contraddistinguono un'area protetta sono state fuse in un unico perimetro, sia per semplicità di rappresentazione cartografica, sia perchè le stesse sono equivalenti ai fini della tutela paesaggistica ai sensi del Codice.

In sintesi nella Regione Puglia vi sono un totale di 39 parchi e riserve di istituzione nazionale o regionale così suddivisi:

- 2 Parchi Nazionali ai sensi della L. 394 del 1994
- 16 Riserve Naturali Statali istituite con apposito decreto (di cui tre sono anche classificate come zone umide Ramsar)
- 1 Area Marina Protetta
- 2 Riserve Naturali Marine
- 11 Parchi Naturali Regionali ai sensi della L.R. 19 del 1997
- 7 Riserve Naturali Orientate Regionali ai sensi della L.R. 19 del 1997

Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)

DEFINIZIONE: consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nella tavola 6.2.1.



Esempio di perimetrazione di un'area boscata.

La perimetrazione dei boschi e delle macchie è stata prodotta utilizzando la Carta di Uso del Suolo della CTR scala 1:5000 dalla quale sono stati estratti tutti i perimetri relativi agli ambienti naturali (Corine Land Cover I livello codice 3, 4 o 5). Il nuovo strato informativo prodotto ha rappresentato

il dato di partenza da cui è stato ottenuto il complessivo strato informativo relativo agli elementi delle componenti botanico-vegetazionali, indicato brevemente come “naturalità”. Tale strato informativo, formato da un totale di 68.268 oggetti, è stato successivamente verificato e corretto sulla base di una nuova fotointerpretazione, e validato attraverso il confronto con la cartografia di dettaglio disponibile in Regione Puglia (Piani dei Parchi, Piani di Gestione dei siti naturalistici, basi di dati e cartografie dell’INEA, strati informativi degli Ispettorati Ripartimentali Provinciali delle Foreste, e del Corpo Forestale dello Stato, ecc.).



Esempio di perimetrazione di un area percorsa da incendio.

Ai fini di una corretta individuazione dello strato dei boschi e macchie, quali aree di tutela paesaggistica, si è poi provveduto ad un controllo di tutti gli oggetti dello strato della naturalità, riclassificando gli stessi in modo da renderli coerenti con la definizione di bosco presente nel dgl n. 227 del 2001. Ove possibile si è cercato di mantenere intatta la topologia di partenza della Carta di Uso del Suolo della CTR, tuttavia in molti casi è stato necessario ridefinire i perimetri delle aree boscate e classificarle con un nuovo valore..

Sono stati, in definitiva, individuati tutti i territori coperti da bosco, foresta e macchia, nonché le aree boscate percorse da incendio, limitatamente agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per i quali il dato è stato fornito dagli Ispettorati Ripartimentali Provinciali delle Foreste e dal Corpo Forestale dello Stato. Per gli anni precedenti le aree percorse da incendio non sono suddivise per tipologia e pertanto non immediatamente attribuibili alla categoria bosco; per gli anni successivi le informazioni non sono ancora disponibili. Le aree percorse da incendio ricadono sia in aree che attualmente rientrano nella definizione di bosco, che in aree che hanno perso tali caratteristiche, ma per le quali permane tuttavia la tutela ai sensi dell’articolo 142 del Codice. Pertanto i due strati informativi in vari casi si sovrappongono.



Aree boscate (giallo) e aree percorse da incendio (celeste) sovente si sovrappongono.

Zone Umide Ramsar (art 142, comma 1, lett. i, del Codice)

DEFINIZIONE

Consistono nelle zone incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, come delimitate nella tavola 6.2.1.

Vi sono un totale di tre zone umide di rilevanza internazionale, ai sensi della convenzione dei Ramsar relativa conservazione dei siti per la migrazione degli uccelli, ratificata con D.P.R. 448/1976:

- Saline Margherita di Savoia
- Le Cesine
- Torre Guaceto

La perimetrazione delle zone Ramsar è stata fornita alla segreteria del Piano dall'Ufficio Parchi della Regione Puglia in formato digitale. Il dato è stato trasposto dal sistema di riferimento originario Gauss-Boaga est nel sistema WGS84 fuso 33N ed è stata quindi verificata la corretta georeferenziazione rispetto alla CTR della Puglia.

Zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lett. m, del Codice)

DEFINIZIONE

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, in cui siano presenti resti

archeologici o paleontologici, anche non emergenti, costituenti parte integrante del territorio. In tali zone, individuate nella tavola 6.3.1, che si caratterizzano per l'attitudine alla conservazione e fruizione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico, si ravvisa l'esigenza di tutelare gli aspetti paesaggistici del complessivo habitat territoriale.

Rientrano nelle zone di interesse archeologico:

a) le aree oggetto di indagini di scavo archeologico o che conservano evidenze di carattere monumentale ancora visibili e non esclusivamente sepolte;

b) le aree appartenenti alla rete dei tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, di cui al DM 22 dicembre 1983, costituenti il "Parco dei tratturi della Puglia" (L.r. 23 dicembre 2003, art. 1), in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca;

a) aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico

E' stata istituita presso la Direzione Generale per i Beni Paesaggistici e Culturali della Puglia , a seguito di una richiesta specifica della Segreteria tecnica del PPTR, una Commissione per l'individuazione delle zone archeologiche, ai sensi della lettera m) dell'art. 142 –del Codice- D.lgs. n°42/2004.

La Commissione ha ritenuto di procedere nell'individuazione, definendo criteri e requisiti specifici per ogni zona perimetrata.

Le aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico, sono state suddivise in relazione al diverso grado di tutela che si intende perseguire per la presenza dei beni archeologici e per il contesto paesaggistico circostante.

*Le aree individuate e georeferenziate dalla Commissione, risultano suddivise in due diverse Zone che potrebbero certamente essere ricondotte alle Zone I- Archeologica e Zona II -Ambientale di paesaggio archeologico, riportate di seguito nella presente proposta. **La presente proposta,** pertanto è riferita ad aree differenziate che indicano anche prescrizioni diverse tendenti a tutelare il bene archeologico nel suo complesso.*

Tale suddivisione, implica la definizione della procedura per individuare le diverse Zone.

b) Rete dei tratturi

L'attività di ripermimetrazione dei tratturi è stata svolta di concerto con il Demanio dei Tratturi di Foggia, utilizzando tutta una serie di materiali e conoscenze che ci hanno permesso di individuare, per quanto possibile, molto più precisamente i tracciati degli stessi.

L'attività è stata svolta presso la segreteria tecnica del PPTR e accompagnata da funzionari del Demanio che, di volta in volta, ci hanno fornito tutto il materiale in loro possesso.

C'è da premettere che il Demanio ha organizzato il suo ufficio suddividendo la gestione del proprio patrimonio per aree geografiche e assegnando ai suoi diversi impiegati e funzionari alcuni tratturi di competenza. Questi a loro volta sono diventati i depositari di tutte le conoscenze documentarie e non che li riguardano.

La base di dati da cui si è partiti è costituita da:

- a. Grafici originali con individuazione della linea di diritto del tratturo, braccio o tratturello, su base catastale;*
- b. Elenchi catastali dei fogli e delle particelle ancora di proprietà ed intestate al Demanio dei Tratturi;*
- c. Carta Generale dei tratturi a grande scala redatte dall'ufficio catastale di Foggia, a seguito di operazioni di verifica e reintegra e relative numerazioni risalenti al 1904, 1912 e 1959;*
- d. Atlante delle Locazioni di Nunzio e Antonio Michele, 1693-'97;*
- e. Quadri di unione Catastali Storici (Foggia e Taranto)*
- f. Cartografia Rizzi-Zannoni 100k, 1812;*

- [illegible]

Atlante delle locazioni “Antonio e Nunzio Michele” – 1693-1697

nessun materiale cartaceo del Demanio Ramo Tratturi per motivi vari: non esiste materiale cartaceo, non è stato trovato in archivio, il grafico cartaceo è molto vecchio e non si riesce a inquadrare la posizione del tratturo.

Il campo può avere il valore “verificato XXX” quando l’operatore ha potuto visionare il materiale cartaceo del Demanio Ramo Tratturi relativo al tratturo nel tratto del comune XXX


TRATT = nome del Tratturo secondo la Carta dei Tratturi 1959

POS = posizione del Tratturo secondo la Carta dei Tratturi 1959


Classe = classe del Tratturo secondo la Carta dei Tratturi 1959

Reintegra = reintegra secondo la Carta dei Tratturi 1959

Id	NOTE	TRATT	POS	Classe	Reintegra
0	verificato Foggia	Tratturo Celano - Foggia	5	Tratturo	Reintegrato
0	da verificare	Tratturo Aquila - Foggia	1	Tratturo	Reintegrato
0	da verificare	Tratturello Uriri - Serracapriola	9	Tratturello	Reintegrato
0	da verificare	Braccio Cerignola - Ascoli	16	Braccio	Reintegrato



Stralcio del catastrale storico del Comune di Candela



Stralcio del catastrale storic del Comune di Foggia

Il file **Particelle_tratturali_Puglia.shp** è stato ottenuto intersecando lo Shape file Catastali 2007 delle particelle con un buffer a 50 m della linea_di_dritto.shp.

Sono stati aggiunti i campi:

TRATTURO = nome del tratturo a cui la particella appartiene;


NOTE = eventuali frazionamenti, vecchie denominazioni di particelle (compilazione a cura del Ramo Tratturi sede di Foggia);

COM = nome del comune ottenuto associando il codice catastale;

codice = unione dei campi COMUNE-FOGLIO-NUMERO al fine di associare in automatico le particelle del Ramo Tratturi del file Particelle_Ramo Tratturi_PUGLIA2.xls;

demanio = associazione automatica derivante dal file Particelle_Ramo Tratturi_PUGLIA2.xls.

OBJ	COM	FOG	ALL	SVIL	NUM	LIV	TRATTURO	NOTE	COM	codice	demanio
1511	A514	9			80	PART			AVETRANA		
1512	A514	9			81	PART			AVETRANA		
1513	A514	9			82	PART			AVETRANA		
1517	A514	9			45	PART			AVETRANA		
1524	A514	9			52	PART			AVETRANA		
1528	A514	9			57	PART			AVETRANA		
1530	A514	9			59	PART			AVETRANA		
1531	A514	9			61	PART			AVETRANA		
1532	A514	9			62	PART			AVETRANA		
1466	A514	8			95	PART	Tratturello Martin...		AVETRANA	A514-8-95	si



Stralcio del catastrale storico del Comune di Candela

Il file **Particelle_Ramo Tratturi_PUGLIA2.xls** è stato ottenuto attraverso il riconoscimento automatico e la pulizia dei file in pdf che rappresentano le visure catastali effettuate dal Demanio dei Tratturi di Foggia (NB: le visure sono state fatte in tempi diversi e il demanio ha diversi intestatari)

Il riconoscimento automatico ha fornito 2593 particelle.

L'associazione automatica ha assegnato al campo demanio il valore "si" a 2281 particelle.

L'associazione automatica è stata effettuata attraverso l'operazione di join sul campo comune codice ottenuto dalla unione dei campi COMUNE-FOGLIO-NUMERO (A514-8-95)


In rosso sono riportate le aree delle particelle appartenenti al Ramo Tratturi che devono essere verificate caso per caso dal Ramo Tratturi

Particelle del Demanio Ramo Tratturi (visura del 10-2007)							
Nom_Com	Cod_Com	Foglio	Particella	ha	are	ca	in rosso da verificare
ALBERONA	A150	1	67	6	59	38	
ALBERONA	A150	1	68	4	45	68	
ALBERONA	A150	1	104	7	91	47	


Il file **Fogli_tratturali_Puglia.shp** è stato ottenuto intersecando lo Shape file Catastali 2007 dei fogli con un buffer a 50m della linea_di_diritto.shp



Carta del Regno di Napoli – 1822



Individuazione della linea di diritto e della consistenza del patrimonio demaniale



Carta dei Tratturi, tratturelli, bracci e riposi - 1959